

SICUREZZA

ALCOL E DROGHE SUL LAVORO: A BREVE CAMBIERA' LA NORMATIVA

Ecco come cambieranno le norme di prevenzione da infortuni gravi e mortali sul lavoro, correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Vi sarà un unico elenco comprendente le mansioni per le quali si richiederanno esami specifici per dimostrare l'assenza di alcoldipendenza e tossicodipendenze.



- ❖ impiego gas tossici;
- ❖ fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- ❖ direzione tecnica e conduzioni di impianti nucleari;
- ❖ attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili ed esplosivi;
- ❖ attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08;
- ❖ attività comportanti l'obbligo dotazione di armi;
- ❖ autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose;
- ❖ circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- ❖ personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa;
- ❖ personale navigante sulle navi delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- ❖ personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- ❖ conducenti, conduttori, manovratori e addetti a scambi di altri veicoli con binario, rotaia o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- ❖ personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
- ❖ controllori di volo;
- ❖ personale aeronautico di volo;

- ❖ collaudatore di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- ❖ addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- ❖ addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del DLG 81/08;
- ❖ addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- ❖ addetto alla conduzione di gru per autocarro;
- ❖ addetto alla conduzione di gru a torre;
- ❖ addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- ❖ addetto alla conduzione di gru mobili;
- ❖ addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali;
- ❖ addetto alla conduzione di escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
- ❖ addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo;
- ❖ attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi;
- ❖ attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri;
- ❖ attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili;
- ❖ attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

Salta all'occhio il fatto che scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose), ma vengono inseriti il personale aeronautico, i sanitari a rischio lesioni da taglio o punta (anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali), gli edili che effettuano lavori in quota, gli agricoltori che conducono un trattore, ecc. Per tutti questi soggetti sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro o, meglio, ***non dovranno essere rilevabili alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro.***

Il **limite per l'alcol** è di 0,3 g/l.

Le **sostanze stupefacenti** e i relativi cut-off sono:

- ❖ Oppiacei: 40 ng/ml;
- ❖ Morfina, codeina, diidrocodeina 40 ng/ml;
- ❖ 6-MAM 4 ng/ml;
- ❖ Idrocodone e ossicodone 40 ng/ml;
- ❖ Cocaina, benzoilecgonina 30 ng/ml;
- ❖ Cannabinoidi (THC) 25 ng/ml;
- ❖ MDMA, MDA, MDEA, MBDB 50 ng/ml.

Scompare la buprenorfina causa di tante false positività.

Nel **caso di sospetto abuso alcolico** possono essere effettuati esami ematochimici della funzionalità epatica, emopoiesi (MCV, gammagt, transaminasi). La CDT non è contemplata.

Nel **caso di sospetta tossico-alcoldipendenza** possono essere richiesti test sul capello e/o avviati test rapidi a sorpresa al momento della visita. Tali test possono essere anche avviati su richiesta del datore di lavoro al medico competente.

Alla visita medica, effettuata dal medico competente almeno ogni 3 anni, ***non necessariamente egli effettua il drug/alcol test ma solo se c'è un sospetto***. Però, i test rapidi a sorpresa dovranno essere effettuati ogni anno su almeno il 10% delle suddette mansioni, con modalità casuale.

Alcol: aria espirata (etilometro)

Droghe: saliva

Nei casi di lavoratori difficilmente intercettabili con il test a sorpresa (come possono essere quelli che escono dall'azienda per la guida di mezzi) sarà **ammesso il test urinario con preavviso massimo di 48 ore**. Tale scelta deve essere motivata nel piano sanitario.

I test non potranno più essere effettuati in laboratorio sia per la matrice biologica utilizzata (aria espirata per l'alcol e saliva per le sostanze stupefacenti), sia per l'immediatezza del risultato: occorre un ***risultato immediato in quanto il lavoratore positivo non può riprendere il turno lavorativo***.